

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) e Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) sono condannate alle spese.

(¹) GU C 27 del 27.1.2020.

Ordinanza del Tribunale del 26 aprile 2021 — Jouvin/Commissione

(Cause T-472/20 e T-472/20 AJ II) (¹)

(«Ricorso di annullamento – Concorrenza – Intese – Mercato della raccolta, del monitoraggio e della distribuzione dei pacchi – Decisione di rigetto di una denuncia – Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto – Domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata successivamente alla presentazione di un ricorso»)

(2021/C 252/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Frédéric Jouvin (Clichy, Francia) (rappresentante: L. Bôle-Richard, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Ernst, A. Keidel e A. Boitos, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2020) 3503 final della Commissione, del 28 maggio 2020, recante rigetto della denuncia presentata dal ricorrente riguardante presunte infrazioni all'articolo 101 TFUE.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto.
- 2) La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.
- 3) Il sig. Frédéric Jouvin è condannato alle spese.

(¹) GU C 423 del 7.12.2020.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 5 maggio 2021 — Ovsyannikov / Consiglio

(Causa T-714/20 R)

(«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza»)

(2021/C 252/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov (Mosca, Russia) (rappresentanti: J. Iriarte Ángel e E. Delage González, avvocati)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell'esecuzione della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), della decisione (PESC) 2017/2163 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC (GU 2017, L 304, pag. 51), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (GU 2017, L 304, pag. 3), della decisione (PESC) 2020/399 del Consiglio, del 13 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/145/PESC (GU 2020, L 78, pag. 44), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/398 del Consiglio del 13 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (GU 2020, L 78, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/1269 del Consiglio, del 10 settembre 2020, che modifica la decisione 2014/145/PESC (GU 2020, L 298, pag. 23), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 del Consiglio, del 10 settembre 2020, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (GU 2020, L 298, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/1368 del Consiglio, del 1° ottobre 2020, che modifica la decisione 2014/145/PESC (GU 2020, L 318, pag. 5), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1367 del Consiglio, del 1° ottobre 2020, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (GU 2020, L 318, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 25 marzo 2021 — McCord / Commissione

(Causa T-161/21)

(2021/C 252/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Raymond Irvine McCord (Belfast, Regno Unito) (rappresentante: C. O'Hare, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in forza dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, annullare la decisione e/o il progetto di regolamento del 29 gennaio 2021 della Commissione europea di attivare l'articolo 16 del Protocollo sull'Irlanda del Nord dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 2019, 384 I, pag. 1) («L'accordo di recesso»);
- in forza dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, annullare la decisione della Commissione europea di non avere una politica pubblicata o un provvedimento secondo il quale la Commissione europea elabora e pubblica una politica sulle circostanze in presenza delle quali la Commissione attiverà l'articolo 16 del Protocollo sull'Irlanda del Nord;
- in forza dell'articolo 265 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dichiarare che la Commissione europea ha omesso di agire al fine di avere una politica pubblicata o un provvedimento secondo il quale la Commissione europea elabora e pubblica una politica sulle circostanze in presenza delle quali la Commissione attiverà l'articolo 16 del Protocollo sull'Irlanda del Nord;